

PROVVEDIMENTO ORGANIZZATIVO AI SENSI DELL'ART.83 d.l. N.18/2020**Il Presidente vicario del Tribunale**DP 33/2020

Letti l'art.83 DL.17 marzo 2020 n.18 e l'art.36 DL.8 aprile 2020 n.23;

ritenuto di dover disciplinare le modalità di trattazione delle udienze in ragione del persistente quadro epidemiologico;

considerate, pertanto, le esigenze di ridurre al minimo le forme di contatto personale che favoriscono il propagarsi dell'epidemia, di evitare ogni forma di assembramento e di contenere gli effetti negativi sull'attività giudiziaria **con riferimento al periodo compreso tra il 12 maggio ed il 30 giugno 2020;**

ferma la facoltà di ciascun giudice di avvalersi delle modalità di trattazione di cui ai commi 12 bis e 12 quater dell'art.83 citato, introdotti dalla Legge di conversione;

premesso che l'accesso al tribunale sarà consentito soltanto ad utenti muniti di mascherine;

sentito il Procuratore della Repubblica, il Presidente dell'ordine degli avvocati e i magistrati anche onorari ,

DISPONE CHE:**QUANTO AL SETTORE PENALE****PER I PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL TRIBUNALE**

1) le udienze di convalida dell'arresto, del fermo e dell'ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare, gli interrogatori di garanzia ed i giudizi direttissimi siano svolti mediante collegamento da remoto secondo le modalità già stabilite nel protocollo sottoscritto con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e la Camera Penale in data 26 marzo 2020, da intendersi qui richiamato; nel caso di giudizio direttissimo, qualora l'imputato si avvalga della facoltà di chiedere il giudizio abbreviato condizionato o acceda al dibattimento con escussione di testi l'udienza proseguirà in aula.

2) Nelle udienze GUP e nelle udienze GIP siano trattati al massimo dieci procedimenti, e gli orari di chiamata siano distanziati di almeno trenta minuti l'uno dall'altro.

I nuovi orari di chiamata saranno determinati posticipando quelli originari, così da evitare che i soggetti interessati giungano in udienza a processo già celebrato.

Per ciascuna udienza il magistrato incaricato provvederà alla selezione dei procedimenti da trattare e di quelli da rinviare, valutando gli interessi coinvolti, l'urgenza del procedimento, il numero dei soggetti che dovrebbero intervenire in udienza e l'eventuale ultratriennialità.

Il magistrato assegnatario del procedimento provvederà a comunicare almeno tre giorni prima alle parti ed al Coa l'indicazione dei procedimenti che verranno trattati ed il relativo orario nonché data di rinvio ed orario di quelli che non verranno trattati, fatta salva in quest'ultimo caso la notifica alle parti a mezzo Pec.

Si raccomanda la massima puntualità onde evitare assembramenti.

Non sarà possibile attendere il proprio turno nella stanza attualmente utilizzata per tale funzione poiché di dimensioni estremamente ridotte.

I soggetti interessati attenderanno, quindi, la loro chiamata nell'atrio del palazzo di giustizia o anche immediatamente all'esterno di esso, e verranno avvisati mediante apposito impianto fonico.

3) le udienze collegiali siano rigorosamente fissate con un numero di procedimenti non superiore a cinque in ciascuna di esse, in orario diverso, in modo da evitare concomitanze ed assembramenti anche fuori dall'aula di udienza.

Verranno trattati procedimenti fissati per la sola discussione, con imputati in custodia cautelare per il procedimento in corso ed in cui devono essere nominati o prestare giuramento periti, fatta salva ogni diversa disposizione del presidente di ciascun collegio per garantire le esigenze di cui in premessa; **saranno, comunque, tenuti i procedimenti in prima udienza**, riservati alla costituzione delle parti, alla valutazione delle eccezioni preliminari ed alla ammissione delle prove, anche in eccedenza rispetto al numero di cinque.

Il presidente di ciascun collegio provvederà ad indicare almeno tre giorni prima al Coa ed al PM i soli procedimenti che verranno trattati ed il relativo orario, anche valutando gli interessi coinvolti, l'urgenza del procedimento, il numero dei soggetti che dovrebbero intervenire in udienza e l'eventuale ultratriennialità.

Le date di rinvio e gli orari dei restanti procedimenti saranno comunicati in udienza.

Il Consiglio dell'Ordine provvederà alla nomina di unico difensore per ciascuna udienza per i procedimenti da rinviare cui saranno comunicati la data di rinvio e gli orari, così da evitare singole notifiche a mezzo Pec.

La cancelleria provvederà, peraltro, a comunicare al Coa le date di rinvio e gli orari, già comunicati in udienza al difensore nominato dallo stesso Coa.

Le parti provvederanno alla controcitazione dei testi nei procedimenti che non saranno trattati.

Tutte le udienze saranno celebrate a porte chiuse ai sensi di quanto previsto dall'art.472, comma 3, cpp.

Nel caso di istruttoria per procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare per il procedimento in corso, ciascun teste attenderà di essere chiamato davanti all'aula di udienza o nell'atrio, mantenendo una distanza di almeno mt.2 da altre persone.

Il personale di sorveglianza è incaricato della vigilanza sulla osservanza delle presenti disposizioni fuori dall'aula.

Non verranno trattati procedimenti di esecuzione se non per documentate gravi ragioni di urgenza.

Si raccomanda la massima puntualità onde evitare assembramenti.

4) le udienze dibattimentali monocratiche siano rigorosamente fissate con procedimenti in numero non superiore a dieci in ciascuna di essa, così da evitare concomitanze ed assembramenti anche fuori dall'aula di udienza. **Verranno trattati procedimenti fissati per la sola discussione, con imputati in stato di custodia cautelare per il procedimento in corso ed in cui devono essere nominati o prestare giuramento periti.**

Ciascun magistrato provvederà ad indicare almeno tre giorni prima al Coa ed al PM i soli procedimenti che verranno trattati ed il relativo orario, anche valutando gli interessi coinvolti, l'urgenza del procedimento, il numero dei soggetti che dovrebbero intervenire in udienza e l'eventuale ultratriennialità.

Non verranno, comunque, trattati i procedimenti fissati nelle udienze "filtro" in ragione del presumibile elevato afflusso di legali e del numero dei fascicoli in ciascuna di esse.

Le parti provvederanno alla controcitazione dei testi nei procedimenti che non saranno celebrati.

Le date di rinvio e gli orari dei procedimenti non trattati saranno comunicati in udienza.

Il Consiglio dell'Ordine provvederà alla nomina di unico difensore per ciascuna udienza cui saranno comunicati la data di rinvio e gli orari per i procedimenti non trattati, così da evitare singole notifiche a mezzo Pec.

La cancelleria provvederà, peraltro, a comunicare al Coa le date di rinvio e gli orari, già comunicati in udienza al difensore nominato dallo stesso Coa.

Tutte le udienze saranno celebrate a porte chiuse ai sensi di quanto previsto dall'art.472, comma 3, cpp.

Nel caso di istruttoria per procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare per il procedimento in corso, ciascun teste attenderà di essere chiamato davanti all'aula di udienza, mantenendo una distanza di almeno mt.2 da altre persone.

Il personale di sorveglianza è incaricato della vigilanza sulla osservanza delle presenti disposizioni fuori dall'aula.

Non verranno trattati procedimenti di esecuzione se non per documentate gravi ragioni di urgenza.

Si raccomanda la massima puntualità onde evitare assembramenti.

Tutti i procedimenti penali, rientranti nella competenza dei Giudici di Pace, saranno rinviati a data successiva al 30 giugno 2020. La data di rinvio e gli orari saranno comunicati a mezzo Pec.

Tutti i magistrati ed il personale amministrativo e, comunque, qualunque addetto impegnato nell'attività d'ufficio, è tenuto al rispetto delle regole più volte comunicate di salvaguardia e di distanziamento; l'ufficio economato procederà alla distribuzione di presidi, quali mascherine, prioritariamente a quei settori che espongono il magistrato o il dipendente a maggior contatto con soggetti esterni e proporzionalmente alla presenza di magistrati e personale amministrativo.

I Sigg. Avvocati accederanno al tribunale ed all'aula di udienza muniti di mascherine.

PER IL SETTORE DEL GIUDICE DI PACE

Tutte le udienze sono rinviate ad epoca successiva al 30 giugno 2020.

QUANTO AL SETTORE CIVILE

CONTENZIOSO ORDINARIO

DISPOSIZIONI COMUNI

- La trattazione sarà tenuta senza partecipazione delle parti e dei difensori;
- ove una o più parti (costituite) del giudizio non dovessero far pervenire comunicazioni per l'udienza, questa verrà rinviata -secondo calendario del singolo giudice- al fine di non pregiudicare in alcun modo il contraddittorio;
- sono salve le udienze fissate per la precisazione delle conclusioni e per la assunzione a riserva dei mezzi istruttori, udienze nelle quali nel caso in cui anche una sola delle parti abbia depositato istanze, il giudice provvederà alla decisione;

UDIENZE FISSATA PER INTERROGATORIO FORMALE / ESAME TESTI / CONFERIMENTO INCARICO CTU

Verranno rinviate con provvedimento reso fuori udienza a data successiva al 30 giugno 2020, salvo il caso degli accertamenti tecnici preventivi, nel quale -ferma restando la trattazione cartolare- è prevista la possibilità del giuramento con deposito della formula ad opera del CTU.

UDIENZE CAUTELARI / ACCERTAMENTI TECNICI PREVENTIVI / CONVALIDA DI SFERATO

Verranno trattate secondo quanto indicato in "prima udienza", con assunzione in riserva di decisione; ove necessitato dalla costituzione (solo telematica) del resistente in udienza verranno concessi termini per note e repliche.

GIUDIZI DI APPELLO

verranno trattati secondo quanto indicato in "prima udienza", con rinvio per la precisazione delle conclusioni; alla detta udienza, verranno trattati come da "udienza di precisazione delle conclusioni"; in caso di rito lavoro, alla prima udienza il G.I. potrà assegnare eventuali termini per memorie con scadenza anteriore alla fissata udienza; alla udienza di discussione il G.I. assumerà la causa in decisione.

UDIENZE COLLEGIALI

verranno trattate secondo quanto indicato in "prima udienza", con assunzione in riserva di decisione; ove necessitato dalla costituzione (solo telematica) del resistente in udienza verranno concessi termini per note e repliche, con assunzione in riserva di decisione.

IN MATERIA DI FAMIGLIA E FILIAZIONE

PROCEDIMENTI CONSENSUALI

Le cause di separazione consensuale, divorzi e/o scioglimenti dei matrimoni congiunti, ricorsi congiunti ex art. 337 bis c.c., ricorsi congiunti ex art. 710 c.p.c. e 337 quinquies c.c. , verranno trattate mediante la fissazione di una udienza c.d virtuale (trattazione cartolare anticipata), comunicata ai difensori.

PROCEDIMENTI GIUDIZIALI: FASE PRESIDENZIALE

Le cause di separazione, divorzi e/o scioglimento di matrimonio giudiziale, che richiedono la presenza dei difensori e delle parti, e per cui è già stata fissata la prima udienza di comparizione delle parti e/o i ricorsi che verranno depositati entro il 30 giugno 2020 e per cui si rende necessaria l'adozione dei provvedimenti urgenti e indifferibili ai sensi dell'art. 83 co 3 DL 18/2020, dovranno essere trattati in udienza con la comparizione delle parti;

-le udienze verranno trattate nei soli casi in cui vi sia pregiudizio per la tutela di bisogni essenziali.
-il giudice provvederà alla opportuna fissazione evitando sovrapposizioni, anche parziali, delle comparizioni delle parti; dette udienze saranno quindi scaglionate in giorni ed orari diversi e

adottate per la trattazione tutte le misure ritenute idonee per evitare il contatto ravvicinato tra le parti;

-in via residuale ed in presenza delle condizioni tecniche necessarie si provvederà previa fissazione di udienza e collegamento da remoto con le modalità previste dall'art. 87 lett. F DL 18/2020;

RICORSO EX ART. 337 BIS, 710 C.P.C. E 337 QUINQUIES C.C. CONTENZIOSI

- per tali procedimenti non è prevista la comparizione personale delle parti; si provvede come da indicazioni dei procedimenti cautelari.

CONTENZIOSO IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE

PRIMA UDIENZA

La prima udienza sarà tenuta senza partecipazione delle parti e dei difensori secondo il calendario già fissato;

l'interrogatorio libero delle parti, il tentativo di conciliazione e la proposta transattiva o conciliativa saranno tenuti nella successiva udienza, la prima utile che sia possibile tenere con la comparizione delle parti e dei difensori;

UDIENZA FISSATA ALL'ESITO DELLE PROVE O ESPRESSAMENTE PER LA DISCUSSIONE

sarà tenuta senza partecipazione delle parti e dei difensori secondo il calendario già fissato;

UDIENZE CAUTELARI

l'udienza sarà tenuta senza partecipazione delle parti dei difensori secondo il calendario già fissato;

ACCERTAMENTI TECNICI PREVENTIVI EX ART. 445 BIS C.P.C.

L'udienza sarà rinviata con provvedimento reso fuori udienza a data successiva al 30-6-2020, tenuto conto della necessità di conferimento dell'incarico di consulenza tecnica d'ufficio di natura medico-legale (all'ausiliare già nominato) nella prima udienza.

SETTORE ESECUZIONI IMMOBILIARI

Fermo restando quanto previsto dall'art. 54 ter, introdotto dalla legge di conversione.

Considerato che con provvedimento del 21/03/2020, pubblicato sul sito internet del Tribunale di Macerata in data 23/03/2020, è stato disposto il differimento generalizzato delle attività di vendita sino al 30/06/2020, salvo diverse disposizioni che dovessero *medio tempore* intervenire e che, pertanto, il differimento delle udienze non appare suscettibile di arrecare alcun significativo nocumento, si dispone il rinvio delle udienze a data successiva al 30/06/2020, con le seguenti eccezioni:

- udienze relative alla fase cautelare dei giudizi di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi per le quali si dispone la trattazione con le modalità previste dall'art. 83 comma 7 lett. h);
- udienza fissate per l'approvazione del progetto di distribuzione per le quali si dispone la trattazione con le modalità previste dall'art. 83 comma 7 lett. h);

SETTORE ESECUZIONI MOBILIARI

tutte le operazioni di vendita previste e/o fissate fino al 30.6.2020 ed ogni altra udienza vengono differite a fissanda data successiva.

SETTORE FALLIMENTARE

Prefallimentari: verranno celebrate con la modalità della trattazione cartolare anticipata ove si rappresentino ragioni di urgenza (cancellazione della fallenda dal registro delle imprese, istanze cautelari, consolidazioni di ipoteca, morte del debitore); le altre verranno differite a data successiva al 30/06/2020 con provvedimento reso fuori udienza e comunicato alle parti.

Verifiche del passivo: sono tutte differite ad udienza successiva al 30.6.2020 con provvedimento reso fuori udienza e comunicato alle parti.

Udienze di approvazione del rendiconto di gestione: ove non vi siano opposizioni ad opera dei creditori mediante invio alla PEC del curatore/del fallimento ex comma 3 dell'art. 93 l.f., si procederà alla approvazione del rendiconto senza la celebrazione di alcuna udienza; ove invece siano state presentate osservazioni – opposizioni, l'udienza verrà rinviata con provvedimento reso fuori udienza e comunicato alle parti a data successiva al periodo feriale estivo.

SETTORE GIUDICE TUTELARE

Si prevede il deposito di atti ed istanze per gli avvocati a mezzo PCT e per i privati a mezzo plico postale o deposito presso sportello front-office predisposto al piano terra dell'edificio;

– In tutti i casi in cui non venga rappresentata o rilevata dal G.T. una situazione di indifferibilità, l'**ascolto e l'esame diretto** dell'amministrando, dell'interdicendo o dell'inabilitando sarà rinviato a data successiva al 30.6.2020; nei casi in cui sussista necessità ed in quelli in cui venga dedotta e documentata una situazione di effettiva urgenza per la quale sia necessario adottare provvedimenti indispensabili per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio, il G.T. **procederà alla nomina** dell'amministratore di sostegno, del tutore o del curatore **in via provvisoria**, indicando gli atti che è autorizzato a compiere;

le udienze fissate per i giuramenti saranno tenute come segue:

senza partecipazione delle parti e dei difensori, a mezzo dichiarazione scritta da inviarsi a mezzo PCT; quanti ne fossero sprovvisti sono esonerati provvisoriamente dal giuramento ai sensi degli artt. 361 e 411 c.c., u.c. in relazione alla urgenza insita nella emergenza epidemiologica da COVID 19 e si intenderanno immessi nei poteri e nelle responsabilità derivanti dal decreto di nomina in via provvisoria ed urgente; il giuramento sarà raccolto in fissanda udienza successiva al 30.6.2020; salvo il caso in cui il G.T. ritenga necessario raccogliere subito il giuramento, caso in cui verrà fissata specifica udienza con modalità telematica; in caso di impossibilità del giuramento da remoto, questo verrà raccolto nel corso di una fissanda udienza in presenza;

-- viene previsto il rinvio delle udienze già calendarizzate nel periodo 12.5.2020 / 30.6.2020, con rinvio che sarà comunicato dalla cancelleria, nel caso in cui sia già intervenuta la nomina dell'amministratore / curatore / tutore;

-- viene prevista la celebrazione delle udienze già calendarizzate nel periodo 12.5.2020 / 30.6.2020 nei procedimenti ove non sia intervenuta la nomina di amministratore / curatore / tutore e che siano già state rinviate a causa dell'attuale emergenza sanitaria dei rinvii; la modalità è quella cartolare anticipata previo deposito a mezzo PCT delle notifiche e di dichiarazione della parte sull'attuale interesse alla coltivazione della domanda ed eventualmente alla indicazione del nome della persona che si indica per l'incarico tutorio; ove la parte istante non sia assistita da difensore, provvederà al deposito di documentazione (medica aggiornata, o verbali relativi al riconoscimento dell'invalidità civile, o delle relazioni dei servizi sociali) a mezzo plico postale o presso lo Sportello situato all'ingresso del Tribunale (front-office).

viene prevista la sospensione fino al 30.6.2020 dei colloqui del G.T. con amministratori di sostegno, tutori, curatori ed altri soggetti interessati (medici, assistenti sociali, parenti dei beneficiari ecc...), sono sospesi sino al 30.6.2020. Eventuali urgenze dovranno essere rappresentate con istanza scritta da depositarsi in via telematica, o via PEC o, da parte dei privati, presso lo Sportello ove è istituito un presidio di cancelleria, che provvederà a metterlo in visione al magistrato che, ove ritenuto, si metterà in contatto, anche telefonico con l'istante.

SETTORE GIUDICE DI PACE

le udienze saranno tenute senza la partecipazione personale delle parti e dei loro difensori; si seguiranno le medesime disposizioni di cui al giudizio ordinario di Tribunale, con le seguenti differenze:

- 1-le cause potranno essere iscritte a ruolo anche a mezzo invio della citazione e degli allegati a mezzo PEC;
- 2 le istanze e memorie delle parti andranno effettuate a mezzo pec negli stessi termini previsti per il giudizio civile innanzi al Tribunale;
- 3 alla prima udienza verrà concesso dal GdP il rinvio ai sensi dell'art. 320 c.p.c.
- 4 il GdP assumerà la decisione sulle istanze probatorie secondo quanto previsto per il giudizio ordinario di Tribunale (anche senza istanze fatte pervenire dai difensori);
- 5 il GdP assumerà la causa in decisione secondo quanto previsto per il giudizio ordinario di Tribunale (anche senza istanze fatte pervenire dai difensori);

QUANTO ALL'ATTIVITA' DI SPORTELLO PER L'UTENZA

Visto l'art. 83, comma 7 lett a) del Decreto Legge 17 marzo 2020 N. 18 e l'art.36 comma 1 DL 23/20, che prevedono, nel periodo 12 maggio -30 giugno 2020, la facoltà dei capi degli uffici

giudiziari di limitare l'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgere attività urgenti;

visto l'art.83, comma 7 lett. c) del Decreto Legge 17 marzo 2020 N. 18, che prevede la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;

visto l'art.83, comma 11, del citato decreto che prevede che a decorrere dal 9 marzo e fino al 30 giugno 2020, negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico anche gli atti e documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo decreto, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal periodo precedente, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”;

sentito il dirigente amministrativo;

SI DISPONE

Per gli UFFICI DEL TRIBUNALE

Dal 12 maggio al 30 giugno 2020, salvo proroghe, gli uffici del Tribunale saranno aperti :

1. dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30-12,30 utilizzando un sistema di eliminacode che permetterà all'UTENZA di stazionare nell'atrio del Palazzo o, qualora si creasse un eccessivo assembramento, all'esterno del Palazzo di Giustizia;
2. il sabato dalle ore 8,30-12,30 solamente per il deposito di atti urgenti con scadenza in giornata;
3. Nel pomeriggio gli uffici saranno aperti, con orari da definire, solo su appuntamento;
4. Al piano terra del Palazzo di Giustizia sarà posizionato lo sportello UNICO CIVILE comprensivo della volontaria giurisdizione, e un punto informazioni con il compito specifico di prestare assistenza agli utenti.
5. Il sistema della chiamata tramite microfono sarà utilizzato anche per regolare il flusso delle udienze Gip/Gup, delle udienze penali e delle udienze civili, al fine di impedire lo stazionamento delle parti nell'area adiacente le aule di udienza;
6. Per il settore civile anche gli atti e documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della

Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo decreto, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal periodo precedente, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82";

7. per il settore penale la richiesta di copie e il rilascio delle stesse avverrà anche tramite posta elettronica certificata e il pagamento dei diritti in modalità telematica.

Per l'UFFICIO GIUDICE DI PACE di CAMERINO

Lo sportello rimarrà aperto dal lunedì al venerdì con l'orario consueto dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e potrà accedere un utente alla volta.

Per l'ufficio del GIUDICE DI PACE di MACERATA

Poiché l'ufficio non dispone di uno spazio idoneo per far stazionare gli utenti in attesa, lo sportello rimarrà aperto dal lunedì al venerdì con l'orario consueto dalle ore 8,30 alle ore 13,30 solo previo appuntamento, in modo tale che la convocazione degli utenti sia scaglionata ad orari fissi.

Si comunichi al Presidente della Corte di Appello di Ancona, al Procuratore Generale della Repubblica presso detta Corte, ai magistrati, togati ed onorari, in servizio presso il Tribunale e presso gli Uffici del Giudice di Pace di Macerata e Camerino, al Procuratore della Repubblica in sede, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Macerata, alla Camera Penale di Macerata, al Dirigente amministrativo in sede, a tutte le Cancellerie dei due Uffici di cui sopra.

Macerata, 29/04/2020

Il Presidente Vicario
Dott. **Roberto Evangelisti**

